Sentenza n. 5346/2025 pubbl. il 10/11/2025
RG n. 2931/2022
Repert. n. 7608/2025 del 11/11/2025
Registrato il: 18/02/2026 n.1294/2026 importo 200,00
Sentenza n. cronol. 3155/2025 del 10/11/2025

N. R.G. 2931/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Innocenza Vono — Presidente

dott.ssa Lisa Torresan — Giudice relatore ed estensore

dott. Fabio Doro — Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **5763/2020** promossa da:

FALLIMENTO VM MONTAGGI srls, rappr e dif dall'Avv. Marco Lunardi, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Vicenza Via del Commercio n. 56

- parte attrice -

contro

THERMAL ENGINEERING srl unipersonale, DAVIDE STOCCHERO e GIUSEPPE STOCCHERO, tutti rappr. e dif. dall'Avv. Marcello Martino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bari, via G. Trevisani n. 106

- convenuti -

Conclusioni di parte attrice

1. accertare e dichiarare che i Sigg.ri Stocchero Davide e Stocchero Giuseppe, anche per il tramite di una società holding familiare occulta appositamente ideata e creata, hanno svolto attività di direzione e coordinamento nei confronti di VM Montaggi Srls;

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c05554d5519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

2. accertare e dichiarare che i predetti Sigg.ri Stocchero Davide e Giuseppe, anche per mezzo della società holding familiare occulta, hanno gestito VM Montaggi Srls in modo illecito e comunque in modo contrario ai principi di corretta gestione aziendale integrando la fattispecie prevista e disciplinata all'art. 2497 cod. civ.;

3 per l'effetto condannarli, in via solidale tra di loro ovvero secondo quota di responsabilità, al versamento, anche a titolo di risarcimento del danno, in favore del Fall.to VM Montaggi Srls della somma di €. 448.173,21 ovvero alla diversa, maggiore o minore, somma - anche in via d'equità ex art. 1226 cod. civ. - risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

4. accertato e dichiarato, per i motivi dedotti in narrativa, che Thermal Engineering Srl ha preso parte, attraverso il suo legale rappresentante pro tempore, al fatto lesivo e/o comunque ne ha tratto beneficio consapevolmente dell'attività di direzione e coordinamento illecita e/o comunque contraria ai principi di corretta gestione aziendale posta in essere dai Sigg.ri Stocchero Giuseppe e Davide, anche per il tramite della loro holding familiare occulta, nei confronti della società VM Montaggi Srls, condannare la prima di versare, anche a titolo di risarcimento del danno, in favore del Fall.to VM Montaggi Srl della somma di €. 448.173,21, ovvero alla diversa, maggiore o minore, somma – anche in via d'equità ex art. 1226 cod. civ. - risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

spese e competenze di causa interamente rifuse con distrazione a favore del sottoscritto procuratore.

In via istruttoria: Ci si richiama alle istanze istruttorie dedotte, anche se non ammesse.

Conclusioni di parte convenuta

Voglia l'On. Giudice adito, *contrariis reiectis*, così provvedere:

IN VIA PRELIMINARE

A)- INSISTE nell'accoglimento dell'eccezione di nullità dello stare in giudizio della Curatela, giusta le argomentazioni svolte in sede di costituzione in giudizio, nonché nella prima memoria di parte convenuta, con conseguente rigetto della domanda attrice;

NEL MERITO

A)- INSISTE, riportandosi integralmente a quanto dedotto nei precedenti atti e verbali di causa, nel rigetto della domanda di parte attrice, con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avv. Marcello Martino, anticipatario delle stesse.

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055405519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

In via istruttoria, insiste nell'ammissione dei mezzi di prova articolati nella memoria seconda e, da ultimo, chiede la concessione dei termini *ex* art. 190 cpc per la produzione delle difese finali.
Salvezze tutte .

Ragioni della decisione

Il Fallimento VM Montaggi srls ha evocato in giudizio i convenuti in epigrafe indicati proponendo, nei loro confronti, azione di responsabilità ex art. 2497, primo comma, cc.

A fondamento della domanda, parte attrice ha esposto che la società VM Montaggi srls, dedita alla produzione e lavorazione di piccola carpenteria metallica, oltre che a lavorazioni e manutenzioni in genere, era stata costituita il 17.03.2015, con socio unico e amministratore unico Valter Malavolta, deceduto il 10.11.2017, aveva la propria sede legale in Cartigliano (VI), via delle Industrie n. 105, ed era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 75/2018 del 24.07.2018.

La curatela ha poi addotto che, contrariamente alle risultanze formali, l'effettivo amministratore della società fallita era stato Giuseppe Stocchero, il quale, pur inquadrato come operaio, dirigeva le maestranze di VM Montaggi ed effettuava le necessarie scelte imprenditoriali. Ha dunque allegato che Giuseppe Stocchero aveva costituito con il figlio, Davide Stocchero, una holding di fatto, la quale svolgeva attività di direzione e coordinamento su VM Montaggi e su Thermal Engineering srl, amministrata da Davide Stocchero e operante nei medesimi locali, attraverso una complessiva gestione societaria che aveva perseguito esclusivamente gli interessi di Thermal Engineering, rivelandosi invece contraria all'interesse di VM Montaggi, e che aveva progressivamente portato al fallimento di quest'ultima .

Quali elementi sintomatici dell'esistenza della holding di fatto, il fallimento evidenziava:

- il rapporto di parentela tra Giuseppe e Davide Stocchero;
- la circostanza che le due società operassero nei medesimi locali e svolgessero attività identiche o comunque complementari;
- il fatto che Giuseppe Stocchero, oltre a dirigere le maestranze di VM Montaggi, ove assumeva le principali strategie imprenditoriali, svolgesse il ruolo di co- amministratore di fatto anche in Thermal Engineering, coadiuvando il figlio nella conduzione delle commesse e gestendone la fatturazione;

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c05554d5519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

- il fatto che per VM Montaggi avevano prestato la propria opera anche la sorella e la moglie di Davide Stocchero;
- la prosecuzione dell'attività sociale in VM Montaggi anche dopo il decesso dell'amministratore Malavolta: in particolare, la curatela sosteneva che, dopo la morte di Malavolta, Giuseppe Stocchero avesse continuato a dirigere la società, così aggravandone la situazione debitoria, e ciò comprovava come fosse Stocchero, e non Malavolta, l'amministratore di fatto della società stessa, come dimostrato dal fatto che, mentre la maggior parte dei dipendenti si erano dimessi volontariamente per giusta causa nel gennaio 2018, Stocchero e la moglie di Davide Stocchero furono licenziati solo a seguito dell'intervento del curatore fallimentare;
- il fatto che VBM Montaggi avesse sostanzialmente quale unico cliente la società Thermal Engineering;
- la circostanza che le due società non tenessero traccia documentale dei propri rapporti, come confermato dallo stesso Davide Stocchero, sentito dal curatore;
- il fatto che molti dei dipendenti di VM Montaggi, che già in precedenza svolgevano attività in modo promiscuo per entrambe le società, dopo il fallimento siano transitati alle dipendenze di Thermal Engineering;
- il fatto che il curatore, recatosi presso la sede sociale per redigere l'inventario, non avesse rinvenuto alcun bene produttivo di proprietà o comunque riferibile a VM Montaggi, la quale non aveva depositato alcun bilancio di esercizio o altro documento dal quale potersi evincere quali fossero le immobilizzazioni a sua disposizione: parte attrice desumeva dunque che fosse stata Thermal a mettere a disposizione di VM i macchinari utilizzati da quest'ultima nella propria attività, così dimostrando che le due società di fatto svolgevano un'attività unitaria ed inscindibile.

Ciò premesso, la curatela esponeva che, analizzando i pagamenti effettuati da Themal Engineering nei confronti di VM montaggi, emergeva come la prima, che commissionava alla seconda la realizzazione di prodotti finiti, versasse a VM Montaggi esclusivamente i costi netti necessari a pagare i dipendenti per il lavoro svolto, a tutto vantaggio di Thermal la quale, grazie ai prezzi vantaggiosi praticati nei rapporti con VM Montaggi, poteva poi proporre sul mercato il prodotto finale a prezzi competitivi mentre invece VM Montaggi era stata portata all'insolvenza e al fallimento, essendo di fatto impossibilitata a

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c05554d5519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

reperire le risorse necessarie per far fronte al pagamento degli altri debiti, quali i debitori tributari e previdenziali.

Tale *modus operandi*, secondo parte attrice, era espressione delle direttive impartite alle società eterodirette dalla Holding di fatto composta da Giuseppe e Davide Stocchero, e costituiva una condotta contraria all'interesse imprenditoriale di VM Montaggi, fonte di danno all'integrità patrimoniale di quest'ultima perché attuata a solo vantaggio di Thermal nel perseguimento di un interesse proprio e personale della holding familiare riconducibile a Giuseppe e Davide Stocchero.

La curatela ha dunque prospettato la responsabilità di Davide Stocchero e Giuseppe Stocchero, quali soci della holding di fatto dagli stessi costituita, ed altresì la responsabilità di Thermal Engineering srl, quale concorrente nel fatto dannoso e destinataria del vantaggio conseguito dalla condotta illecita.

Ha quindi chiesto il risarcimento del danno, quantificato in euro 448.173,21, pari alla somma ammessa allo stato passivo.

* * *

Si sono costituiti i convenuti, rappresentati da un unico difensore, eccependo, in via preliminare, l'assenza di autorizzazione del G.D, posto che, l'autorizzazione concessa aveva ad oggetto una domanda risarcitoria di importo inferiore a quello effettivamente richiesto.

I convenuti hanno poi contestato specificamente le deduzioni di parte attrice in ordine ai presupposti di cui all'art. 2497 cc, ritenute generiche e comunque infondate e non provate.

In particolare, dopo avere negato che Giuseppe Stocchero svolgesse il ruolo di amministratore di fatto in VM Montaggi e in Thermal Engineering, i convenuti hanno confutato la stessa esistenza della holding di fatto ed altresì contestato vi fosse alcuna attività di direzione e coordinamento. Hanno poi dedotto come parte attrice non avesse provato che i prezzi praticati tra le parti corrispondessero ai soli prezzi netti degli stipendi del personale, e tantomeno che fossero vantaggiosi per Thermal Engineering: hanno poi contestato che i prezzi praticati da quest'ultima sul mercato fossero competitivi. Hanno inoltre contestato la quantificazione del danno prospettata dalla curatela.

Hanno quindi chiesto il rigetto delle domande proposte nei loro confronti.

* * *

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c05554d5519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

In via preliminare, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, va innanzi tutto osservato che la domanda proposta, pur non oggetto di espressa qualificazione da parte della curatela, può essere ricondotta all'azione dei creditori ex art. 2497 cc, per il risarcimento del danno patito all'integrità patrimoniale della società eterodiretta a causa delle illecite condotte di eterodirezione, la legittimazione a proporre la quale, dopo la dichiarazione del fallimento, spetta esclusivamente al curatore, come disposto dall'art. 2497 , comma 4, cc.

Sussiste dunque la legittimazione attiva del curatore.

* * *

Va poi rigettata l'eccezione incentrata sul preteso difetto di autorizzazione del Giudice delegato a proporre il giudizio.

In argomento, mette conto osservare che, a seguito dell'ordinanza resa dal Giudice istruttore nel corso dell'udienza 28.09.2022, la curatela ha integrato, entro il termine perentorio assegnatole, l'autorizzazione del Giudice delegato, originariamente concessa per un importo inferiore a quello oggetto della domanda risarcitoria proposta.

Tale adempimento è sufficiente a considerare sanati ex art 182 cpc i vizi originari dell'autorizzazione a stare in giudizio, laddove invece la circostanza che la dichiarazione di conformità all'originale dell'autorizzazione stessa sia stata depositata solo successivamente alla scadenza del termine perentorio costituisce una mera irregolarità, inidonea a determinare la nullità della costituzione in giudizio.

* * *

Venendo al merito, la domanda è infondata.

L'accoglimento dell'azione ex art. 2497 cc proposta dalla curatela presupporrebbe l'accertamento della pluralità di requisiti di seguito elencati:

- la sussistenza di una holding di fatto riconducibile alle figure di Giuseppe e Davide Stocchero;
- l'esercizio, da parte di tale ente di attività di direzione e coordinamento sulla controllata;
- l'accertamento che le condotte denunciate costituiscano espressione di tale attività di direzione e coordinamento e siano state poste in essere in violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale e in perseguimento dio un interesse proprio della holding o di soggetti terzi;
- l'esistenza e la quantificazione di un danno all'integrità del patrimonio sociale di VM Montaggi srl.

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055405519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

Era certamente onere di parte attrice quello di allegare ed identificare in modo chiaro e specifico i presupposti della domanda, ed altresì di provare il titolo sul quale la domanda si fonda (ossia l'esercizio di attività di direzione coordinamento), il danno patito, e la sussistenza del nesso causale tra il danno e le condotte antigiuridiche attribuite ai convenuti (Cfr. in tal senso, Trib. Milano, sent. 2575/2016).

* * *

Ciò posto, ritiene il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria svolta, non vi sia prova dell'esistenza della holding di fatto familiare composta da Giuseppe e Davide Stocchero, per le ragioni che seguono.

Secondo l'indirizzo assunto dalla Suprema Corte, la holding di fatto di tipo personale può assumere anche la veste di una società di persone di fatto, composta dunque da due o più persone fisiche, ed esiste per il sol fatto di esser stata costituita tra i soci col fine della direzione unitaria delle società commerciali figlie, vale a dire per l'effettivo esercizio dell'attività di direzione e controllo esplicitamente considerata dagli artt. 2497 e seg. cod. civ., per essere stati i soci animati dall'intento di far operare le singole società eterodirette "come strumenti strategici per un interesse sovradimensionato", corrispondente all'interesse della Holding (Cass. n. 5520 del 2017).

La Holding di tipo personale (che abbia assunto la veste di società di fatto), agisce in nome proprio per il perseguimento di un risultato economico da ottenersi attraverso l'attività svolta, professionalmente, con l'organizzazione ed il coordinamento dei fattori produttivi del proprio gruppo d'imprese.

Deve trattarsi, cioè, di una stabile organizzazione volta a determinare l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento di altre società (non limitandosi al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio) il che, appunto, ne consente la configurabilità come un'autonoma impresa assoggettabile a fallimento sia quando la suddetta attività si esplichi nella sola gestione del gruppo, sia quando abbia natura ausiliaria o finanziaria (cfr. Cass. n. 5520 del 2017; nonché Cass civ n. 15346/2916, Cass. n. 23334 del 2010; Cass. n. 3724 del 2003, Cass. n. 12113 del 2002). In quest'ottica, le società coordinate devono risultare destinate a realizzare un medesimo scopo economico non corrispondente a quello proprio ed autonomo di ciascuna di queste esse, né coincidente con un mero godimento degli utili eventualmente prodotti dalle medesime.

Trattandosi di società occulta, l'esistenza della stessa non può essere ricercata nelle risultanze formali dei pubblici registri, ma è dimostrata dalla presenza di alcuni elementi sintomatici individuati dalla dottrina e

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055405519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

giurisprudenza, quali , a titolo esemplificativo, l'identità (anche parziale) delle compagini sociali e delle sedi delle società eterodirette; la presenza dei soci della Holding di fatto, con funzione di gestione, nelle medesime società; la identità dell'oggetto sociale tra le società del gruppo; l'esistenza di rapporti infragruppo quali ad esempio, cessioni di ramo aziendale; finanziamenti infragruppo o spostamenti di flussi di denaro intercorsi tra le tre società appartenenti al gruppo. Si deve tuttavia trattare di indizi sufficientemente circostanziati e dotati di un indice di serietà tale da poter dimostrare, complessivamente mente valutati, l'esistenza della holding.

* * *

Nel caso in esame, Davide Stocchero e Giuseppe Stocchero non hanno mai detenuto alcuna partecipazione in VM Montaggi, di cui socio unico era Malavolta; la società fallita non risultava partecipata nemmeno da Thermal Engineering, a sua volta partecipata solo da Davide Stocchero e non da Giuseppe Stocchero.

Parte attrice, pur riconoscendo tale evidenza, adduce che l'assetto societario sarebbe stato artatamente creato dalle parti al fine di meglio occultare l'esigenza della società di fatto.

La curatela tuttavia omette di individuare altri indici rivelatori (quali ad es. la titolarità di partecipazioni per interposta persona, l'intestazione fiduciaria o l'esistenza di altre forme di accordo tra soci o di collegamento tra le società eterodirette) dai quali poter presumere delle interessenze tra i soci della asserita società di fatto e le società eterodirette o i loro soci risultanti dai pubblici registri.

Non si ravvisa dunque nel caso in esame uno dei principali elementi sintomatici della società di fatto.

* * *

Deve poi escludersi che Giuseppe Stocchero abbia rivestito il ruolo di amministratore di fatto in VM Montaggi e tantomeno in Thermal Engineering.

In argomento, va osservato che, secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale il Tribunale intende dare continuità, "*L'amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: (i) mancanza di un'efficace investitura assembleare; (ii) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale; (iii) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. La prova della posizione di amministratore di fatto implica l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive*

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c05554d5519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria." Così anche "in tema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza"(Cass. Sez. 5, Ord. 19/01/2022 n. 1546; Cass., 01/03/2016, n. 4045).

È quindi necessario dimostrare che l'amministratore di fatto svolga, in via sistematica e continua, le attività tipiche dell'amministratore, quali ad esempio la gestione di rapporti continui con i clienti e fornitori, la direzione del personale, l'assunzione di un potere decisionale tale da condizionare le scelte operative e organizzative della società, la gestione dei rapporti con il ceto bancario o la facoltà di operare sul conto corrente.

L'onere probatorio incombe sulla parte attrice e quindi, nel presente caso, sul Fallimento.

Ciò posto, è pacifico tra le parti, oltre che documentato dalle buste paga versate in atti dai convenuti (doc. n. 8), che Giuseppe Stocchero fosse un dipendente di VM Montaggi, con mansioni di tecnico operaio di V livello .

Dall'istruttoria svolta è certamente emerso che egli svolgesse un ruolo organizzativo delle maestranze, alle quali impartiva direttive e mansioni prevalentemente di carattere tecnico.

L'esercizio di funzioni di coordinamento è tuttavia compatibile con il ruolo di responsabilità che egli rivestiva quale operaio anziano e dotato di maggiore esperienza rispetto alle altre maestranze ma, in assenza di altri elementi, non consente di desumere che Giuseppe avesse assunto la carica di amministratore di fatto.

Ed infatti, dalla lettura delle dichiarazioni prodotte dalla curatela quale doc. n. 9, si evince che pressoché tutti i dipendenti dimissionari di VM Montaggi, al punto 6) del questionario loro sottoposto dal Fallimento -che chiedeva di indicare chi impartisse loro gli ordini per le mansioni da svolgere- menzionavano sia Giuseppe Stocchero, da alcuni espressamente individuato come Responsabile

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055405519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

dell'ufficio tecnico, sia Valter Malavolta, da alcuni indicato espressamente come titolare della società. Gli stessi dipendenti hanno dunque dato atto dell'esistenza di due figure di riferimento, dovendosi pertanto presumere che Stocchero svolgesse un ruolo di coordinamento dal punto di vista tecnico - operativo, e che invece Malavolta venisse riconosciuto dai dipendenti come titolare dell'impresa (cfr. Doc. n. 9 parte attrice).

Significative, in tal senso, le dichiarazioni del teste Bizzotto Mauro, il quale ha dichiarato che Giuseppe Stocchero svolgeva attività di controllo dei progetti realizzati dai disegnatori, e dava loro indicazioni tecniche, mentre invece delle questioni organizzative si occupava Valter Malavolta il quale, ad esempio, aveva condotto il colloquio di lavoro finalizzato alla sua assunzione. Analoghe dichiarazioni ha reso il teste Puglisi.

Inoltre, non viene allegato (e tantomeno provato) che Giuseppe Stocchero abbia svolto per VM Montaggi srls qualcun'altra delle tipiche attività dell'amministratore, quali la predisposizione e redazione del bilancio, l'attuazione di concrete linee di indirizzo di carattere strategico imprenditoriale, né che intrattenesse i rapporti con le Banche o avesse il potere di rappresentare la società nei confronti dei terzi.

Nemmeno è stato offerto di provare che i pagamenti effettuati dalla società dopo il decesso di Malavolta, ai quali parte attrice fa riferimento nel proprio atto di citazione, siano stati ordinati o eseguiti da Giuseppe Stocchero, il quale ha invece negato di avere la delega ad operare sul conto corrente.

Le evidenze istruttorie dimostrano dunque esclusivamente che Stocchero rivestiva un ruolo tecnico di responsabilità, ma non conducono a ritenere che egli avesse assunto complessivamente le funzioni gestorie tipiche dell'amministratore di fatto.

Anzi, l'istruttoria svolta ha confermato come fosse Malavolta a svolgere in via effettiva il ruolo di amministratore di VM Montaggi .

In tal senso depone chiaramente la deposizione del teste Fabrizio Botter, consulente aziendale e amico del Sig. Valter Malavolta, il quale ha dichiarato di essere stato più volte contattato da Malavolta per avere consigli sulla gestione dell'azienda, di averlo più volte incontrato in azienda (almeno 4 o 5 volte al mese), di avergli personalmente suggerito delle strategie.

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055405519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

Il teste ha poi confermato che Malavolta gestiva i contatti con i fornitori, i clienti e i dipendenti, seguiva i bilanci ed i rapporti con la consulente del lavoro; ha dichiarato che i contratti di consulenza, quali quello conferito al sig. Gnoato per il procacciamento di clienti, venivano discussi da Malavolta, le operazioni finanziarie e bancarie venivano svolte personalmente da Malavolta, più volte da lui stesso accompagnato in Banca in ragione dei suoi problemi di deambulazione.

Il teste Gnoato, disegnatore e progettista, ha reso dichiarazioni compatibili con quelle del teste Botter: ha infatti dichiarato di essere stato, in passato, collega di Malavolta presso altra ditta , ed ha precisato che, successivamente, Malavolta aveva aperto una società a suo nome. Ha poi dichiarato di essere stato contattato, dopo qualche tempo, da Malavolta per aiutarlo a risolvere le sue difficoltà economiche e nell'organizzazione del lavoro e di avere pertanto accettato di aiutarlo, inizialmente come amico e poi a titolo professionale, quale consulente e progettista. Il teste ha dunque confermato di avere emesso la fattura prodotta da parte convenuta come doc. n. 9 per l'importo di euro 400,00, in favore di VM Montaggi, precisando che si trattava del compenso per l'attività svolta, un compenso simbolico avendo egli operato a titolo di amicizia con Malavolta. La fattura è emessa da VM Montaggi, dovendo pertanto escludersi, in base alle evidenze documentali, che l'incarico sia stato conferito da Thermal.

Il teste, invero, ha confermato esservi significativi rapporti tra Thermal e VM Montaggi, ed ha dichiarato che Thermal dava lavoro a VM Montaggi (si legge, nella sua deposizione, "la testa era Thermal e VM eseguiva").

Ha tuttavia riconosciuto in Malavolta il titolare dell'impresa ed ha invece affermato di esseri confrontato con Giuseppe Stocchero solo per ciò che riguardava i rapporti con Thermal.

L'affermazione che, per il teste, Thermal e VM fossero un'unica azienda, non riguarda un fatto ma una sua opinione personale, che al più conferma l'esistenza di un legame contrattuale tra le due società, ma, in difetto di altre evidenze, non può essere valorizzata al fine di desumere un ruolo direttivo di Giuseppe e Davide Stocchero in VM Montaggi.

Il compendio istruttorio porta dunque a concludere come fosse Malavolta l'effettivo *dominus* dell'impresa.

I testi hanno poi dichiarato che la decisione di continuare ad operare anche dopo la morte di Malavolta è stata assunta di concerto dai dipendenti i quali, nel corso di alcune riunioni informali svoltesi presso la

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c05554d5519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

sede della società, una volta appreso dell'avvenuto decesso di Malavolta, hanno deciso di portare avanti le commesse in corso nell'attesa di conoscere le decisioni degli eredi del proprio amministratore e socio unico dell'impresa.

Lo stesso teste Botter ha infatti dichiarato di essersi confrontato con gli eredi di Malavolta nell'attesa di comprendere quali fossero le loro decisioni ed ha precisato che la figlia e la vedova gli avevano comunicato che stavano interfacciandosi con un legale per capire il da farsi.

In tale contesto, è plausibile che i dipendenti, abbiano continuato a vedere in Stocchero Giuseppe un punto di riferimento al fine di coordinare l'attività in corso, non potendo tuttavia ricondursi ad una scelta imprenditoriale del solo Stocchero quella di proseguire l'attività anche dopo la morte dell'Amministratore, né tantomeno potendo valorizzarsi in tal senso, in assenza di altri elementi, il fatto che Stocchero – quale dipendente esperto e anziano – avesse le chiavi per aprire i locali e ad abbia continuato a svolgere la propria attività sino all'intervento del curatore fallimentare. La circostanza dunque che, per un paio di mesi dopo il decesso dell'amministratore unico, Malavolta abbia svolto un ruolo di coordinamento , tale da essere equiparato dal teste Bizzotto ad una sorta di facente funzioni del precedente amministratore, si spiega in ragione dell'emergenza dovuta al decesso dell'amministratore ma non può essere decontestualizzata da tale situazione contingente, non essendo sufficiente ad inferire un ruolo direttivo di Giuseppe Stocchero anche per il passato e non essendo peraltro in alcun modo provato che la società, all'epoca del decesso di Malavolta, fosse inoperativa (come accennato da parte attrice nel proprio atto introduttivo) e che la prosecuzione dell'attività per un paio di mesi dopo il decesso di Malavolta abbia inciso negativamente sulla massa creditoria.

* * *

Quanto invece a Thermal Engineering, la circostanza che Stocchero fungesse da figura di raccordo tra VM Montaggi e la società gestita dal figlio Davide, sua principale cliente, ben può spiegarsi in relazione alla propria qualifica di responsabile dell'Ufficio tecnico di VM Montaggi ed altresì al rapporto di parentela che lo unisce al legale rappresentante della società committente. Dall'istruttoria svolta è infatti emerso che Giuseppe si rapportava con la clientela prevalentemente al fine di dare un contributo o un ausilio dal punto di vista tecnico (cfr. teste Galli, dipendente della società Eredi Scabini, cliente di Thermal Engineering) , e non che lo stesso rivestisse, nella gestione dei rapporti commerciali tra

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055405519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

Thermal e VM Montagi, alcun ruolo di natura amministrativa, strategico gestionale o direttivo del personale: si leggano, in tal senso, anche le dichiarazioni dei testi Nicola Tasca e Luigi Passarini, della cui attendibilità non v'è ragione alcuna per dubitare, i quali hanno dichiarato di essere stati dipendenti di Thermal e di avere sempre individuato in Davide Stocchero, e non in Giuseppe, l'amministratore dell'azienda.

Il teste Gnoato ha dichiarato di avere visto in Giuseppe Stocchero il suo principale interlocutore per Thermal ma tale dichiarazione si spiega in ragione del fatto che Gnoato ha operato come consulente di VM Montaggi e che effettivamente, per VM Montaggi, Giuseppe Stocchero fungeva quale referente tecnico nei rapporti con Thermal. Lo stesso teste ha tuttavia confermato di avere partecipato anche ad una riunione direttiva, dove si sarebbero dovuti chiarire i compiti e i ruoli che ciascuno avrebbe dovuto avere nella gestione della VM Montaggi e della Thermal, quale principale cliente di VM, ed ha dichiarato che a tale riunione erano presenti Malavolta, Davide e Giuseppe Stocchero: tale dichiarazione conferma dunque che alle riunioni di carattere organizzativo e strategico partecipava anche Davide Stocchero, quale legale rappresentante dell'impresa.

Può dunque escludersi che Giuseppe Stocchero svolgesse il ruolo di amministratore di fatto anche in Thermal Engineering.

* * *

Quanto, invece, a Davide Stocchero, egli stesso, innanzi al curatore, si è qualificato come legale rappresentante della sola Thermal Engineering ed ha dichiarato di avere intrattenuto rapporti commerciali con VM Montaggi srls avendo, in particolare, affermato che VM realizzava delle opere con materiale offerto da Thermal Engineering, oltre ad assistenza su montaggi (cfr. doc. n. 3 di parte attrice).

La curatela adduceva che di tali contratti non fosse offerta alcuna prova; parte convenuta ha tuttavia prodotto in giudizio numerosi contratti che risultano firmati, quanto a VM Montaggi srls, da Malavolta e quindi dall'effettivo amministratore unico (cfr. doc. n. 11, 13, 14).

Davide Stocchero ha poi dichiarato al curatore di avere risolto i contratti pendenti con VM Montaggi.

Tale circostanza, che la curatela nell'atto di citazione non ha saputo ricostruire, risulta confermata dalla documentazione depositata dai convenuti, che danno conto della pendenza di un contenzioso tra

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c05554d5519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d08750002a8c10b7daf6ea3fd

Thermal Engineering e VM Montaggi e, in particolare, di un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Thermal Engineering avverso un decreto ingiuntivo notificatole da VM Montaggi per il pagamento di due specifiche commesse (la n. 12 e la n.13 del 2017 - cfr doc. n. 13 e 14 di parte convenuta-), nel corso della quale Thermal Engineering ha eccepito l'inadempimento di VM Montaggi ed ha proposto domanda riconvenzionale di risoluzione.

Non è stato poi allegato, da parte dalla curatela, il compimento di alcuno specifico atto di direttiva o di ingerenza strategica da parte di Davide Stocchero in VM Montaggi, né tantomeno è stato allegato che Davide Stocchero svolgesse, in VM Montaggi, le attività tipiche dell'amministratore, come ad esempio l'assunzione del personale, la gestione dei rapporti con le banche o con gli altri clienti diversi da Thermal; è invece emerso dagli atti di causa che, pur essendo Thermal il cliente principale di VM, quest'ultima aveva intrattenuto rapporti , seppur sporadici, anche con altre società (menzionate nella comparsa di risposta e in un elenco inserito nella comparsa conclusionale dei convenuti, pag. 34), alle quali Davide Stocchero risulta estraneo.

Non vi è dunque alcuna prova che la scelta di operare in regime di sostanziale mono-committenza fosse frutto di direttive impartite da Davide o Giuseppe Stocchero, essendo rimasta mera allegazione, priva di alcun riscontro probatorio, la deduzione di parte attrice secondo la quale i rapporti con le altre società sarebbero stati artatamente contratti al fine di sviare la prova della holding di fatto, non essendo invero introdotto alcun elemento di prova o indice rivelatore del fatto che la scelta di concludere altri contratti con clienti minori fosse frutto di direttive di Davide o Giuseppe Stocchero.

Anzi, il teste Botter ha affermato di essere stato consultato da Malavolta, il quale gli aveva riferito che il fatturato era un po' in crisi e di avere dunque contattato Gnoato, un suo collega di lavoro, per cercare di incrementarlo: Botter ha poi aggiunto di avere egli stesso consigliato a Malavolta di diminuire i costi di produzione. Tale deposizione conferma come fosse Malavolta decidere le linee imprenditoriali e strategiche dell'impresa.

Quanto, poi, alle condizioni economiche praticate tra le parti, non vi è alcun elemento che induca a ritenere che fosse Davide Stocchero ad imporre alla controparte i prezzi delle commesse e tantomeno che tali prezzi non fossero congrui o adeguati.

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c05554d5519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

La circostanza che i denari versati da Thermal Engineeing a VM Montaggi corrispondessero ai soli costi sostenuti per i dipendenti non risulta provata.

Ed invero, dal confronto tra le schede contabili relativi ai costi per dipendenti e gli estratti conto prodotti a titolo esemplificativo da parte attrice, riferiti all'arco temporale compreso tra il 23.02.2016 ed il 31/12/2016 (doc. n. 16 e 17) emerge documentalmente che , dall'1 marzo 2016 al 30.06.2016 , VM Montaggi ha sostenuto costi per dipendenti per euro 88.064,77 mentre Thermal ha versato in suo favore importi ben superiori, pari ad euro 133.653,00.

Parte attrice non ha poi nemmeno allegato il compimento, da parte di Davide Stocchero, di altre attività tipiche dell'amministratore.

Non vi è dunque alcun elemento che possa indurre a ritenere che Davide Stocchero possa essere qualificato come amministratore di fatto di VM Montaggi.

* * *

Alla luce di tali premesse, non possono essere valorizzati gli argomenti della curatela, incentrati sulla comunanza di locali e di attività tra VM Montaggi srls e Thermal Engineering, per le ragioni che seguono.

Dalle deposizioni assunte è effettivamente emerso che le due società, pur avendo formalmente sede in immobili corrispondenti ad unità catastali distinte e appartenenti a diversi proprietari, operavano in ambienti di fatto riconducibili ad un unico capannone e condividevano i medesimi spazi.

In tal senso ha deposto il teste Cariolato rendendo deposizioni chiare e precise, sulla cui veridicità non v'è ragione di dubitare. Va infatti precisato che il teste Cariolato, che ha dichiarato di operare quale professionista incaricato dal curatore a coadiuvarlo nella gestione della procedura, non è legale rappresentante della parte attrice e non può pertanto essere considerato come incapace a testimoniare; né l'eventuale difetto di autorizzazione del teste ad effettuare sopralluoghi per conto del fallimento potrebbe incidere sull'attendibilità della testimonianza o sull'utilizzabilità della stessa.

L'utilizzo dei medesimi locali da parte delle due società appare certamente compatibile con il rapporto contrattuale e commerciale che le legava; è tuttavia emerso dalle deposizioni assunte, cui sopra si è già fatto riferimento, che ciascuna società svolgeva attività e ruoli distinti (Thermal commissionava i lavori richiestile da terzi e VM Montaggi li realizzava) ed aveva anche dei propri spazi utilizzati in via esclusiva

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c05554d5519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

(quali un ufficio amministrativo di VM all'interno del capannone – teste Cariolato). Alla luce del generale compendio istruttorio, dal quale è emerso come ciascuna delle società rispondeva a soggetti diversi, la sola condivisione degli spazi operativi non può essere valorizzata al fine di desumere l'esercizio di attività di direzione e coordinamento da parte di Davide Stocchero.

Non vi è poi piena prova circa il fatto che VM Montaggi non avesse immobilizzazioni proprie.

Ed invero, la circostanza che, al momento dell'accesso in VM Montaggi, il fallimento non abbia rinvenuto *in loco* beni o macchinari non esclude che tali beni vi fossero in passato ma fossero stati sottratti prima dell'insediamento del curatore.

In tal senso, possono interpretarsi le stesse dichiarazioni del teste Cariolato, il quale ha riferito che aveva partecipato all'accesso con un elenco di cespiti rinvenuto dalla curatela, avente ad oggetto attrezzatura per lavorazioni di carpenteria, e di non avere reperito alcuno dei beni descritti, il che dimostra che la società fallita disponeva di beni propri e che tali beni non sono tuttavia stati rinvenuti dopo la dichiarazione del fallimento. La responsabilità per l'eventuale sottrazione dei beni della società fallita non forma oggetto del giudizio e pertanto non deve essere esaminata.

In ogni caso, anche a volere ritenere che Thermal Engineering mettesse a disposizione di VM Montaggi i propri macchinari, tale circostanza comproverebbe ulteriormente l'esistenza di rapporti contrattuali, a condizioni peraltro favorevoli per VM Montaggi (la quale avrebbe potuto utilizzare beni di Thermal senza che il pagamento di alcun corrispettivo) ma certamente non dimostra l'esistenza di una holding familiare di fatto tra Davide e Giuseppe Stocchero.

Da ultimo, il passaggio di alcuni dipendenti tra una società e l'altra dopo il fallimento, oltre a riguardare solo una parte dei lavoratori non particolarmente rilevante (4 dipendenti su 19), può considerarsi fisiologico e consequenziale alla situazione di crisi di VM Montaggi e alla preesistenza di rapporti tra le parti, tale da favorire l'inserimento nell'organico di Thermal alcuni soggetti che già avevano lavorato alle dipendenze di VM.

* * *

Conclusivamente, gli elementi raccolti in corso di causa, pur confermando l'esistenza di rapporti contrattuali significativi tra Thermal Engineering e VM Montaggi, potrebbero al più essere sintomo di una situazione di controllo contrattuale ex art. 2359 n. 3 della prima nei confronti della seconda , ma

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c05554d5519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd

non sono affatto sufficienti a comprovare l'esistenza di un ente superiore, ossia di una holding familiare di fatto tra Giuseppe Stocchero e Davide Stocchero e tantomeno l'esercizio di attività di direzione e coordinamento da parte di quest'ultima o dei suoi asseriti soci nei confronti della società fallita.

Né, in tal senso può soccorrere il decreto del Tribunale di Vicenza 28.04.2020, citato da parte attrice (doc. n. 13).

Dalla lettura di tale provvedimento emerge infatti che il Fallimento VM Montaggi srls aveva proposto, innanzi al Tribunale vicentino, un ricorso per la declaratoria di fallimento di una presunta società di fatto costituita da Davide Stocchero, Giuseppe Stocchero , oltre che dalla stessa VM Montaggi srls (con socio unico Valter Malavolta) e Thermal Engineering Srl.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso, deducendo come, dalla stessa prospettazione del ricorso introduttivo, emergesse che Thermal Engineering e VM Montaggi fossero le società eterodirette da una società di fatto occulta, escludendo dunque che le stesse potessero essere qualificate come soci della società di fatto e al contempo assoggettate all'attività di direzione e coordinamento .

Ciò posto, il Tribunale di Vicenza si è limitato ad osservare come, dalla stessa esposizione attorea e dai documenti versati in atti, potesse "semmai" risultare l'esistenza di una holding di fatto tra Giuseppe e Davide Stocchero: si tratta dunque di una valutazione incidentale, svolta in forma dubitativa solo sulla base della prospettazione del ricorrente e senza richiamare alcuno specifico documento, resa in un inciso inserito nel corpo motivazionale di un provvedimento ~~e~~ inidoneo a costituire giudicato, non potendosi pertanto valorizzare tale provvedimento quale prova atipica nel presente giudizio.

In ragione di tutto quanto sin qui esposto, non può ritenersi provata l'esistenza della holding di fatto prospettata da parte attrice, dovendosi conseguente ritenere assorbita ogni altra questione.

Va in particolare rilevato che la stessa prospettazione della responsabilità di Thermal Engineering srl, concorrente nell'illecito, non postula una condotta propria di Thermal Engineering, quale esercente essa stessa attività di direzione e coordinamento nei confronti di VM Montaggi srls, ma poggia esclusivamente sull'assunto, indimostrato, che Thermal Engineering fosse anch'essa eterodiretta dalla presunta holding di fatto, costituita da Davide e Giuseppe Stocchero, la cui esistenza non è stata provata

Le domande proposte dal Fallimento VM Montaggi srls nei confronti di Davide Stocchero, Giuseppe Stocchero e Thermal Engineering srl vanno, per l'effetto, rigettate.

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c05554d5519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d08750002a8c10b7daf6ea3fd

Il fallimento, secondo soccombenza, va condannato a rifondere, in favore della parte convenuta, le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, tenendo conto dei valori medi dello scaglione di riferimento, applicati i valori minimi per la fase conclusiva (non avendo la convenuta depositato memorie di replica) e considerato un aumento complessivo del 20% per la difesa di più parti assistite dal medesimo difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:

- Rigetta le domande proposte da Fallimento VM Montaggi srls nei confronti di Davide Stocchero, Giuseppe Stocchero e Thermal Engineering srl.

- Condanna il Fallimento VM Montaggi srls a rifondere, in favore di Davide Stocchero, Giuseppe Stocchero e Thermal Engineering srl ,le spese di lite, che liquida in complessivi euro 23.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15, IVA e cpa

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

dott. Lisa Torresan

dott. Innocenza Vono

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055405519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4849ee45d0875002a8c10b7daf6ea3fd